



## FP CGIL MINISTERO AMBIENTE

**Al** **Ministro dell'Ambiente**  
**Dr. Gianluca Galletti**

**Al** **Capo di Gabinetto**  
**Cons. Guido Carpani**

**Al** **Direttore Generale degli**  
**Affari Generali e del**  
**Personale**  
**Dott. Francesco La Camera**

**LORO SEDI**

La scrivente Organizzazione Sindacale preso atto positivamente dell' accelerazione impressa al processo di riorganizzazione della struttura ministeriale non può esimersi dall'osservare che tale processo coinciderà nella sua fase attuativa con il semestre di presidenza che la nostra struttura si troverà ad affrontare contestualmente ai cambiamenti organizzativi conseguenti all'entrata in vigore del nuovo DPCM.

### **1. Dotazione organica qualifiche e qualifiche dirigenziali di seconda fascia**

In via preliminare la scrivente O.S. ancora una volta evidenzia la sproporzione esistente tra le costituite nuove strutture ministeriali e l'organico disponibile per il funzionamento con una dotazione organica che viene definita complessivamente in 559 unità per le qualifiche ( fino a qualche anno fa erano 900) e in 33 per le qualifiche dirigenziali di seconda fascia ( fino a qualche anno fa erano 60).

Risulta insostenibile la previsione delle “indisponibilità” di 3 posti per le qualifiche dirigenziali di seconda fascia per consentire il mantenimento fuori ruolo di una funzione dirigenziale di livello generale.

Ancor più insostenibile la possibilità di sottrarre dal contingente destinato ai posti di funzione dirigenziale II livello ulteriori 5 posti da destinare agli uffici di diretta collaborazione ed eventualmente all’Organismo Indipendente di valutazione. Su questa ipotesi si esprime la netta contrarietà chiedendo la cancellazione della previsione.

L’effettivo contingente per i posti di funzione dirigenziale di livello non generale al netto delle reali indisponibilità e delle possibili destinazioni agli Uffici di diretta collaborazione sarebbe di 25 a fronte di 7 Direzioni Generali il che comporterebbe la creazione nel successivo provvedimento di organizzazione di secondo livello di Super-Divisioni con notevolissimi carichi di lavoro e competenze diversificate. Senza contare che il numero di 25 non è quello effettivo in quanto ci sono da considerazione in diminuzione anche le posizioni dei funzionari in comando presso altre Amministrazioni.

Relativamente alla dotazione organica delle qualifiche ancora una volta si ribadisce la necessità di affrontare il problema del rafforzamento complessivamente dell’organico, operazione che anche nei costi comporterebbe risparmi rispetto all’attuale gestione delle “esternalizzazioni” . Non è un mistero per nessuno che allo stato gran parte del personale operante nel ministero non appartiene agli organici del Ministero ma dipende da altre strutture. E’ evidente che parallelamente alla definizione della nuova struttura organizzativa occorre affrontare urgentemente anche il problema del rafforzamento dell’organico e di una eventuale stabilizzazione.

## **2. Uffici di diretta collaborazione**

Lo schema di riorganizzazione inquadra tra le strutture del Ministero, per la prima volta, gli Uffici di diretta collaborazione, che in quanto uffici di staff del Ministro dovrebbero trovare disciplina in altra collocazione. Ma se pure si ritenga di mantenere la previsione dello schema andrebbe evitato ogni possibile conflitto o sovrapposizione che possa far pensare ad una commistione tra gestione politica e amministrativa.

A questo proposito la previsione contenuta al **comma 5. dell’art. 2** desta notevoli preoccupazioni, non si comprende il motivo di tale previsione perché si presume che le Direzioni prima di ricorrere agli avvalimenti possibili in attuazione dell’art. 8, comma 1. della legge 8 luglio 1986, n. 349 attuino le necessarie istruttorie volte a motivare la necessità di tale ricorso ed un intervento del Ministro configurerebbe una interferenza nell’autonomia delle strutture amministrative.

In secondo luogo se tale controllo preventivo fosse finalizzato a tenere “sotto controllo” l’assunzione temporanea di personale specializzato sarebbe più

opportuno che tale controllo fosse riportato tra le competenze della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale che anche in attuazione delle previsioni del CCNL dovrebbe darne opportuna informativa alle OO.SS.

Con specifico riferimento agli Uffici di diretta collaborazione occorre poi rilevare che nell'ambito delle modifiche del DPR 6 marzo 2001 n. 245, resta invariato il numero del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro (90) sebbene ci sia stata una sensibile riduzione della pianta organica del personale ministeriale.

A tale proposito non si comprende l'ulteriore necessità prevista al **comma 2 dell'art. 24** di un'assegnazione di non più di 9 unità da parte del Direttore generale degli affari generali e del personale per *"l'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione"*.

A strutture amministrative in affanno si sottrae personale da destinare ad uffici di diretta collaborazione già ipertrofici !

Tale scelta, obiettivamente, non sembrano ispirate da principi di legittimità, rigore ed equità.

Inoltre, nell'ottica della *spending review*, che non può valere sempre e soltanto a senso unico, con interventi che colpiscono strutture con tagli agli organici e lavoratori con interventi che ne colpiscono il reddito, è veramente inopportuno e grave che i compensi di cui all'art. 25 previsti per responsabili degli Uffici di diretta collaborazione vengano aumentati, in alcuni casi fino al cinquanta per cento, in considerazione anche dell'attuale numero di Vice Gabinetto nominati.

#### **4. Attività internazionali**

Sulle attività internazionali non è chiaro chi fa e che cosa.

**L'art. 2 al punto 4 lettera g)** prevede che le singole direzioni generali svolgono le funzioni previste dal regolamento e da altre norme ivi inclusi *" in applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, informando preventivamente il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, con i necessari costanti aggiornamenti, dell'avvio di relazioni o rapporti con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati o comunque iniziative aventi anche solo potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi e trattati"*.

La cura di tali rapporti è affidata secondo la previsione dell'art. 16, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo”*.

**L'art. 9 al punto f)** assegna alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali al punto f) il compito di *“partecipazione del Ministero alle attività in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonché ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversità ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green economy e la transizione verso un'economia sostenibile; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;*

Se l'intenzione è quella di affidare l'attività internazionale alla Direzione sviluppo sostenibile non si capisce la previsione dell'art. 2 punto 4 lettera g).

Pertanto nel regolamento sull'attività internazionale non si fa cenno ad alcun tipo di collaborazione tra la direzione sviluppo sostenibile e le altre direzioni né si parla di attività istruttoria.

Al testo del DPCM inviato si propongono i seguenti emendamenti:

**Al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera b)** le parole **“ politiche integrate di prodotto”** andrebbero sostituite con le parole : **“Consumo e Produzione sostenibili “** , in quanto *“Politica integrata di prodotto”* che faceva riferimento alla Comunicazione COM(2003) 302, è confluita nella più vasta strategia *“Produzione e Consumo sostenibili”* di cui alla comunicazione COM(2008) 397, peraltro ripresa anche nella strategia *“Europa 2020”* e nella *“ Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”* (COM(2011) 571).

**Per la lettera j) dell'art. 3** si propone la seguente declaratoria:

j) Cura, *tramite l'Ufficio di Statistica*, la raccolta e la elaborazione di dati statistici nazionali e internazionali, in raccordo con ISPRA ed ISTAT ~~anche avvalendosi dell'ISPRA, nonché l'attività istruttoria per la presentazione il coordinamento della predisposizione della Relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art.1 comma 6 della legge 349/86 e le attività di reporting ad essa connessa;~~ coordina la predisposizione delle altre Relazioni di legge al Parlamento sulla base dell'istruttoria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero competenti per materia;

La necessità di richiamare l'Ufficio di Statistica è motivata dalla appartenenza di tale ufficio al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Il SISTAN è stato istituito con Decreto Legislativo n° 322/89, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 24 della Legge n° 400/88, che ha dettato i principi ed i criteri direttivi per la riforma della statistica pubblica.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono avere un Ufficio di Statistica che fornisce le statistiche ufficiali al Paese (sito web, RSA, dati per le pubblicazioni ISTAT) e agli organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT).

Roma, 3 luglio 2014

La coordinatrice nazionale  
Fpcgil Ministero dell'Ambiente  
Maria Letizia Sabatino